

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 2057

DEL 03/04/2015

Oggetto: PSR 2007-2013 mis. 133 Attività di informazione e promozione – seconda sottofase –
Revoca concessione aiuto - Accoglimento ricorso gerarchico – xxxxxxxx xxxxxxxx –
CUAA xxxxxxxxxx - Domanda di aiuto xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il Direttore Generale

VISTO

- la L.R. 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna";
- lo Statuto dell'Agenzia, approvato con DGR n. 45/31 del 21/12/2010;
- la L.R. n. 14/15.05.1995, Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela degli enti regionali;
- il DPGR n. 77/08.07.2014, Nomina del direttore generale dell'Agenzia ARGEA, dott. Gianni Ibba;
- il bando PSR 2007-2013 mis 133, approvato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura con DDS Politiche di mercato e qualità n. 26123/1014 del 23.12.2008;
- la nota del Servizio Politiche di mercato e qualità n. 10182/20.05.2009 di chiarimenti sull'individuazione dei beneficiari;
- la nota del Servizio Politiche di mercato e qualità n. 12231/17.06.2009 di rettifica dei chiarimenti sull'individuazione dei beneficiari;
- il bando modificato con DDS Politiche di mercato e qualità n. 29799/911 del 06.12.2011, con nuove percentuali per la liquidazione parziali del SAL;

PREMESSO

- che con domanda n. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx del 01.10.2009 il xxxxxxxx xxxxxxxx, con sede in Sestu, ha chiesto l'aiuto in oggetto;
- che con DDA Coordinamento Istruttorie n. 4855/19.10.2009 è stata approvata la graduatoria regionale per la 2^a sottofase;
- che con DDA Coordinamento Istruttorie n. 2532/25.08.2010 è stato concesso il contributo di € 190.732,50 pari al 70% della spesa ammessa di € 272.475,00;
- che con domanda di pagamento 1° SAL, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx del 25.03.2011, il xxxxxxxx ha rendicontato la spesa di € 137.406,93 e chiesto la liquidazione parziale di contributo di € 96.184,85;
- che con DDA Coordinamento Istruttorie n. 521/13.02.2012 è stato autorizzato il pagamento di € 72.306,09 per la spesa accertata di € 120.350,67;
- che con nota prot. 15640/21.03.2012 il xxxxxxxx ha presentato ricorso gerarchico, contro la determinazione di autorizzazione al pagamento, per riconoscere accertata l'ulteriore spesa di € 17.056,26 e liquidato il contributo ulteriore di € 11.919,38;
- che con DDG n. 3590/26.07.2012 è stato accolto il ricorso gerarchico;

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 2057

DEL 03/04/2015

- che, con nota, prot. 54729/21.09.2012, è stato comunicato lo sblocco dell'anomalia sul SIAN che impediva di liquidare e pagare l'importo stabilito di € 72.306,09;
- che con nota, prot. 3450/21.10.2013, è stato comunicato il caricamento sul SIAR della domanda di pagamento del saldo finale, separatamente dall'importo riconosciuto in sede di ricorso gerarchico che, invece, sarà liquidato con il saldo finale;
- che con domanda di pagamento n.xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx del 23.01.2013, il xxxxxxxxx ha chiesto il saldo finale;
- che con DDA Coordinamento Istruttorie n. 3894/24.07.2014 è stata rigettata la domanda di pagamento del saldo finale, per effetto della dichiarazione falsa accertata nel 2013, sui requisiti soggettivi di partecipazione dello stesso xxxxxxxxx alla 3^a sottofase, come stabilito nella determinazione n. 1946/17.05.2013 di annullamento della relativa concessione, confermata dal TAR con sent. 373/21.05.2014;
- che con nota, prot. n. 72644/05.08.2014, il Consorzio ha presentato ricorso gerarchico contro il rigetto della domanda di pagamento del saldo finale;
- che con nota, prot. 82895/23.09.2014, è stato avviato il procedimento di revoca della concessione;
- che con DDS delle Istruttorie n. 356/03.02.2015 sono state revocate le determinazioni di concessione contributo n. 2532/25.08.2010 e di pagamento del SAL n. 521/13.02.2012, con richiesta di restituzione di € 72.306,09 per effetto, in base al Reg 1975/2006 art. 31 e Reg. 65/2011 art. 30, della dichiarazione falsa resa nella domanda di partecipazione alla 3^a sottofase, che, attraverso l'integrazione di progetto, ha realizzato un'unica operazione con quella relativa alla domanda della 2^a sottofase;
- che, con nota inviata con PEC del 05.03.2015, prot. n. 16554/06.03.2015, il xxxxxxxxx ha presentato ricorso gerarchico contro la revoca della concessione per i seguenti motivi: **A)** nessuna dichiarazione falsa, sui requisiti soggettivi di partecipazione alla 3^a sottofase, è stata resa dal xxxxxxxxx che, secondo le disposizioni dell'Assessorato, ha presentato solo un domanda d'integrazione del progetto, già presentato nella 2^a sottofase, e quindi mantenendo i requisiti di quella 2^a sottofase, senza dover essere sottoposto ai requisiti della 3^a sottofase; nel caricare la domanda sul SIAR, il xxxxxxxxx ha dovuto selezionare l'unica casella riferita ai Consorzi perché il sistema informatico non era stato adeguato alle disposizioni dell'Assessorato che consentivano sia la presentazione di nuovi progetti, con il rispetto dei nuovi requisiti soggettivi, sia la presentazione dell'integrazione del precedente progetto, mantenendo i requisiti soggettivi precedenti; **B)** il xxxxxxxxx ha sempre dato evidenza della sua compagine sociale; **C)** se, come sostiene il Servizio Istruttorie, le due domande d'aiuto realizzano un'unica operazione, i requisiti soggettivi, per la domanda d'integrazione, devono rimanere gli stessi della prima domanda, escludendo la possibilità di dichiarazioni false sui requisiti diversi, previsti dal bando della 3^a sottofase;

CONSIDERATO

- che riguardo ai motivi di ricorso **A), B) e C)** ogni valutazione sull'esistenza o meno della dichiarazione falsa, non attiene al procedimento in oggetto bensì attiene alla seconda concessione, relativa alla 3^a sottofase; in quest'ultimo procedimento pende giudizio in Consiglio di Stato, su ricorso presentato dal xxxxxxxxx contro la sentenza del TAR che ha confermato l'annullamento di quella concessione; pertanto, la questione sarà decisa in quella sede;

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 2057

DEL 03/04/2015

- che riguardo al motivo di ricorso **C)** è necessario rilevare che, annullata per falsità la seconda concessione relativa alla 3^a sottofase, non può sussistere alcuna operazione unica con la precedente concessione della 2^a sottofase; infatti il primo procedimento di concessione è nato come procedimento autonomo, disciplinato solo dal bando del 2008; i lavori sono stati autorizzati in modo indipendente, rispetto al secondo procedimento, nato in seguito;
- che, pertanto, la norma prevista dai Reg 1975/2006 art. 31 e Reg. 65/2011 art. 30, che è valsa ad annullare la seconda concessione, non può essere applicata per revocare anche la prima che, quindi può continuare a svolgere i suoi effetti giuridici;

DETERMINA

- di accogliere il ricorso presentato dal xxxxxxxx xxxxxxxx, con sede in Sestu, loc. Magangiosa, CUA xxxxxxxxxxxx, contro la determinazione del Servizio delle Istruttorie n. 356/03.02.2015;
- di annullare la determinazione del Servizio delle Istruttorie n. 356/03.02.2015 di revoca delle determinazioni di concessione contributo, n. 2532/2010, e di pagamento del SAL, n. 521/2012, per la misura 133 del PSR 2007-2013, 2^a sottofase;
- di trasmettere la presente determinazione al Servizio delle Istruttorie per procedere all'invio al xxxxxxxx xxxxxxxx e all'istruttoria della domanda di pagamento del saldo finale n. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- di informare che può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- di far pubblicare la presente determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it, sezione "atti", esclusa la pubblicazione nell'albo pretorio.

Il direttore generale
Gianni Ibba